

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 49-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **PINZA**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PRINCIPE

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 112, NUMERO 2), 416-*bis* DELLO STESSO CODICE (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, 323 DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO, CONTINUATO); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, 640, SECONDO COMMA, DELLO STESSO CODICE (TRUFFA CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 117, 479 DELLO STESSO CODICE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 161, 162 DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE (PROCURATA INABILITÀ O SIMULATA INFERMITÀ A FINE DI SOTTRARSI ALL'ADEMPIMENTO DI ALCUNI DEI DOVERI INERENTI AL SERVIZIO MILITARE, AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 3 luglio 1992

Presentata alla Presidenza il 1° ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Sandro Principe fu già esaminata dalla Giunta per le autorizzazioni al termine della precedente legislatura.

Essa pervenne allora alla formulazione di una proposta conclusiva che, per l'ampiezza e l'accuratezza della motivazione, merita di essere integralmente riportata ancorché, per l'ormai imminente scadenza della legislatura, non sia intervenuta in proposito una pronuncia della Camera di appartenenza.

Osservava in proposito il relatore onorevole Alfredo Biondi: « Onorevoli Colleghi! — In data 23 gennaio 1992 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati una richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, proveniente dalla Procura della Repubblica di Palmi, nei confronti del deputato Sandro Principe, per due distinti capi di imputazione: il primo, per concorso nel reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso, aggravata); il secondo, per concorso nei reati di cui agli articoli 81, 323 del codice penale (abuso d'ufficio, continuato), agli articoli 81, 640 del codice penale (truffa continuata ed aggravata), agli articoli 117, 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), agli articoli 161, 162 del codice penale militare di pace (procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuni dei doveri inerenti al servizio militare, aggravata).

La domanda di autorizzazione a procedere trae origine da un complesso procedimento, promosso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, riguardante l'attività delle cosche mafiose dei Pisano e dei Pesce, particolarmente attive nei comuni di Rosarno e di San

Ferdinando, dedite prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti e diramazioni in altre province italiane. Nell'ambito di tale indagine, particolare rilievo assumono le dichiarazioni di un pentito della cosca rosarnese dei Pesce che, tra l'altro, in uno dei suoi numerosi interrogatori, afferma che « tutto il PSI di Rosarno era in mano delle cosche Pesce-Bellocco e, tramite esso, se ne avvantaggiavano nella gestione dell'amministrazione comunale ».

Secondo gli inquirenti, tali dichiarazioni combaciano perfettamente con gli elementi probatori acquisiti per mezzo delle intercettazioni telefoniche eseguite dalla squadra mobile di Gioia Tauro e dalla sezione anticrimine dei carabinieri di Catanzaro e confermano altresì come le cosche della 'ndrangheta di Rosarno abbiano pilotato con la forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo la vita politico-amministrativa del comune di Rosarno, della Regione Calabria e del Co.Re.Co. regionale, con loro uomini sostenuti ed ingaggiati da tutti gli affiliati, ricevendone in cambio favori, vantaggi economici, protezioni a tutti i livelli. Ad avviso degli inquirenti, invero, rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 416-bis anche gli accordi di tipo corruttivo e lo sfruttamento organizzato del potere politico o amministrativo a fini personali o clientelari, caratterizzato dall'abuso sistematico dei poteri istituzionali derivante dall'uso della forza di intimidazione. La forza intimidatrice e le condizioni di assoggettamento derivanti dal vincolo associativo consentono, invero, la gestione di un'ampia fascia di voti, e tale attività volta al procacciamento di voti rientra tra quelle che l'articolo 416-bis assoggetta alla sanzione penale, essendo indubbio che, quanto meno, essa sia finalizzata al conseguimento di vantaggi ingiusti per altri (i candidati) e per sé

(quanto ai benefici che gli affiliati alle cosche si ripromettono di avere in cambio dai candidati).

Sempre secondo gli inquirenti, ne consegue che ricorre pienamente l'ipotesi criminosa dell'articolo 416-bis per l'associazione mafiosa che svolga attività del genere, e che tale ipotesi va estesa al « politico » che sia stabilmente legato all'associazione quale concorrente nell'attività medesima; e che il rivolgersi alla mafia per fatti del genere, o accettarne l'impegno, equivale di per sé ad aderire al programma criminoso della medesima per la parte relativa agli « affari » amministrativi ed ai relativi abusi. Ciò posto, gli inquirenti, richiamandosi alle suindicate dichiarazioni, comprovate da intercettazioni telefoniche, deducono la penetrazione delle cosche in esame sia a livello comunale sia a livello regionale, penetrazione favorita dal successo elettorale ottenuto dagli uomini politici che l'organizzazione criminale aveva votato o fatto votare. Ulteriore conferma della « occupazione » delle istituzioni da parte del sodalizio criminale è data in particolare — sempre secondo gli inquirenti — dagli accertamenti eseguiti dalla sezione anticrimine carabinieri di Catanzaro, che con nota informativa trasmessa l'8 novembre 1991 ha accertato la presenza massiccia ed allarmante nell'ambito dei comuni di Rosarno e di San Ferdinando di esponenti delle cosche Pesce e Pisano, tra cui va segnalato Francesco La Ruffa, consigliere del PSI nipote acquisito del capocosca Pesce Giuseppe, e cognato di Marcello Pesce.

Dall'informativa sopra menzionata si evince la rete di raccomandazioni facenti capo a tale La Ruffa, il quale, tra l'altro, interviene con una serie di telefonate presso Vito Curcio, segretario particolare di Chiaffallo, assessore regionale, per ottenere l'esenzione dal servizio militare del cognato Giovanni Galatà, fratellastro di Marcello Pesce. Nella telefonata del 12 dicembre 1990 risulta che l'anno precedente Galatà era stato giudicato « rivedibile » e che se ne era interessato l'onorevole Sandro Principe. Ancora il 21 feb-

braio 1991 La Ruffa telefonava a Fausto Gradilone, segretario di Principe, e gli chiedeva di interessare l'onorevole Principe per la vicenda del cognato Galatà.

Secondo gli inquirenti, l'attività « politica » della cosca Pesce risulta anche dalle telefonate del 19 novembre 1990 ore 14,30 e ore 14,39, la prima tra La Ruffa e Domenico Arena (membro della cosca) e la seconda tra La Ruffa e l'onorevole Principe. Secondo la Procura di Palmi dalle anzidette conversazioni emerge significativa la posizione di Arena che, nella duplice veste di maggiorenne della cosca, e, in sede locale, del partito, impartisce saggi consigli a La Ruffa, dimostrando inoltre di essere in stretti rapporti con « Sandro » (onorevole Principe).

Altro elemento relativo all'onorevole Principe si ricaverebbe da una serie di telefonate tra La Ruffa e l'ingegner Tucci e l'ingegner Scriva relative alla scelta « politica » dei progettisti per il completamento della rete fognaria di S. Alfonso di Rogliano in cui, secondo gli inquirenti, grazie all'onorevole Principe, a La Ruffa, e agli organi ad essi asserviti, il lavoro, escludendo il tecnico comunale di Rosarno, fu « assegnato » all'ingegner Tucci, all'ingegner Scriva e all'ingegner Caputo di Rende, città dell'onorevole Principe, che l'aveva voluto perché genero di un suo amico che gli doveva fare un favore.

Secondo gli inquirenti, significativo riscontro delle connessioni tra mafia e politica si trarrebbe anche dall'incontro avvenuto il 18 ottobre 1991 a Rosarno, prima al bar Crystal, appartenente a Marcello Pesce, e poi in una sala riservata del ristorante « L'Angoletto », appartenente a Carmelo Caciolla, altro affiliato alla cosca Pesce. A tale incontro partecipano sicuramente, secondo le dichiarazioni della Procura, La Ruffa, Arena, Marcello Pesce, Iannone, consigliere comunale di Rosarno, Scarra, assessore comunale di Rosarno, Cotroneo, presidente dell'I.A.C.P. di Reggio Calabria, Figliomeni, assessore di Sidero, Bombardieri, consigliere comunale di Gioiosa Jonica e l'onorevole Sandro Principe.

Questi, sostanzialmente, gli elementi riferiti all'onorevole Principe contenuti negli atti inviati alla Camera. Va segnalato che la Procura non ha inviato l'intero incarto processuale, consistente in 11 volumi, ma le due richieste della Procura di Palmi al giudice per le indagini preliminari di emissione di misure cautelari, in data 7 agosto 1991, la prima, e 19 novembre 1991, la seconda (in questa sono contenuti i riferimenti a Principe) e la relativa ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

Ovviamente, in tali atti, che costituiscono un quadro riassuntivo delle risultanze probatorie, la posizione del Principe non è trattata in modo diretto e specifico, e gli elementi probatori assunti a suo carico sono stati desunti dalla lettura integrale degli atti, non essendo essi stati evidenziati nella relazione che accompagna la domanda di autorizzazione a procedere.

Dalla suddetta relazione emerge che la autorizzazione a procedere viene chiesta per concorso nel reato di cui all'articolo 416-bis e per concorso nei reati di cui agli articoli 323,640, secondo comma, 476 e 479 del codice penale, 161 e 162 del codice penale militare di pace.

Mentre per la prima impugnazione l'autorità richiedente enuncia il fatto per il quale intende procedere, per la seconda imputazione si limita ad indicare le norme di legge che si assumono violate, con ciò non rispettando il disposto dell'articolo 111 delle disposizioni di attuazione, in base al quale, con la richiesta di autorizzazione a procedere il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

Dalla lettura integrale degli atti si può supporre che alla base della contestazione del secondo capo di imputazione vi siano gli asseriti interventi di Principe per far ottenere l'esonero dal servizio militare al Galatà e l'incarico professionale all'ingegner Scriva, ma ciò non di meno manca e negli atti e nella relazione una speci-

fica, diretta, completa esposizione dei fatti imputati al Principe su cui la Camera deve pronunciarsi, per cui la suddetta ricostruzione dell'ipotesi punitiva potrebbe essere approssimata per eccesso o per difetto.

Per questi motivi, la Giunta, conformemente alla sua costante giurisprudenza, si è pronunciata per la restituzione degli atti alla autorità richiedente per quanto attiene ai reati previsti dal secondo capo di imputazione.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 12 febbraio 1992 ed ha proceduto all'audizione — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — del deputato Sandro Principe, il quale ha ribadito con fermezza di essersi semplicemente limitato a rapporti con amministratori e dirigenti locali del suo partito della zona di Rosarno, tra cui il La Ruffa, che, a quanto a lui risulta, ha commesso l'unico torto di avere sposato una parente dei Pesce.

Senza ovviamente entrare nel merito della presunta mafiosità del La Ruffa, egli si è limitato ad avere con lui dei rapporti sporadici di ordine politico: in una circostanza gli fu chiesto di intervenire a favore di un giovane avente diritto ad essere esonerato dal servizio di leva ed egli si limitò a scrivere una comune lettera di segnalazione al Ministero della difesa, e in un'altra gli fu chiesto di intervenire per l'indicazione di un tecnico per un incarico professionale da parte di un comune. Si tratta, come appare evidente, di interventi che comunemente vengono chiesti a politici da parte di altri esponenti di partito. In relazione poi alla sua partecipazione ad un presunto *summit* fra politici e mafiosi, ha tenuto a precisare che il giorno 18 ottobre doveva recarsi a Siderno per partecipare ad un convegno. Durante il viaggio si fermò a Rosarno su invito di La Ruffa che lo accompagnò a prendere un aperitivo in un bar (che ha saputo poi appartenere ad un mafioso) e poi lo invitò ad un pranzo, al quale erano presenti altri consiglieri comunali socialisti di Rosarno, degli esponenti politici del suo partito della

zona di Siderno che erano venuti a prenderlo e Cotroneo che, oltre ad essere presidente dell'I.A.C.P., fa parte della sua corrente di partito.

Il deputato Sandro Principe ha inoltre richiamato l'attenzione della Giunta sul fatto che in data 2 ottobre 1991 ha sottoscritto una interrogazione (la n. 3-03259), presentata dal deputato Zavettieri, su fatti che direttamente interessavano il procuratore della Repubblica di Palmi. Ora, nonostante che i fatti a lui contestati fossero avvenuti sin dal 1989 e l'indagine giudiziaria, da cui parte la richiesta, fosse in corso già da molto tempo, è solo dopo la presentazione di questa interrogazione che il suo nome compare per la prima volta nella richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari di Palmi del 19 novembre 1991 (mentre era assente nella precedente richiesta del 2 agosto 1991), e che viene richiesta l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

La Giunta ha ritenuto, per quanto riguarda il primo capo di imputazione relativo al concorso nell'associazione a delinquere di tipo mafioso, che gli elementi a sostegno dell'accusa appaiono estremamente labili, essendo fondati su telefonate tra terze persone, in cui il nome di Principe viene citato *incidenter tantum*, e sulla frequentazione o su collegamenti tra il Principe ed esponenti politici del suo partito, presentati dagli inquirenti come mafiosi. Appare evidente che questi elementi non sono assolutamente tali da integrare l'ipotesi accusatoria dell'articolo 416-bis, neppure aderendo ad una interpretazione lata del reato associativo. Ciò posto, l'accusa di associazione a delinquere appare manifestamente infondata, non potendosi, tra l'altro, ritenere indici di mafiosità interventi e segnalazioni a favore di alcune persone, che vengono comunemente chiesti a tutti i politici. Anche l'unica telefonata addebitabile direttamente all'onorevole Principe, quella con il consigliere comunale La Ruffa del 19 novembre 1990, secondo gli inquirenti indice dell'attività politica delle cosche Pesce-Pisano, verte, in realtà, unicamente su temi politici,

quali la soluzione da dare alla crisi amministrativa del comune di Rosarno.

La Giunta ha altresì ritenuto che l'intero impianto accusatorio mosso nei confronti del deputato Principe risulta caratterizzato anche da un intento persecutorio. Non possono essere disconosciuti, al riguardo, in primo luogo la circostanza della presentazione della interrogazione n. 3-03259, dal momento che solo dopo di essa, con la richiesta del pubblico ministero del 19 novembre 1991, viene elevata l'accusa contro Principe, da cui discende la richiesta di autorizzazione a procedere, e in secondo luogo, il fatto che alla domanda di autorizzazione a procedere non sia stato allegato l'intero incarto processuale e comunque gli atti di indagini riguardanti direttamente la posizione dell'onorevole Principe. In particolare, poi, l'esistenza di un *fumus persecutionis* può essere ricavata anche dall'approssimativa formulazione del secondo capo di imputazione che, oltre ad essere mancante dell'indicazione del fatto e inesatta dal punto di vista giuridico, appare chiaramente strumentale al fine di giustificare la prima e più grave imputazione, oltre che dalla contestazione del reato associativo di cui all'articolo 416-bis in termini per così dire « sinallagmatici » e basata su illazioni fondate su contatti politici che ogni deputato ha diritto di tenere liberamente.

In base alle considerazioni suesposte, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere per il primo capo di imputazione, relativo al concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 2), 416-bis dello stesso codice (associazione di tipo mafioso, aggravata), e la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per i successivi capi di imputazione, relativi al concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 323, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato), al concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 640, secondo comma, dello stesso codice (truffa

continuata, aggravata), al concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 117, 479, dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), al concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 161, 162 del codice penale militare di pace (procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempiimento di alcuni dei doveri inerenti al servizio militare, aggravata) ».

In data 17 giugno 1992 i sostituti procuratori della Repubblica di Locri — dottor Roberto Bellelli e dottor Francesco Neri —, formulavano nuova richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Sandro Principe per i medesimi reati, che veniva trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia con missiva datata 3 luglio 1992.

A tale iniziativa veniva dedicato ampio spazio nella stampa e segnatamente in un articolo comparso sul quotidiano *La Repubblica* in data 11 luglio 1992 nel quale si indicava analiticamente la documentazione allegata a tale richiesta e nel contempo si anticipava che « secondo alcune informazioni, sarebbe stato presto inviato altro materiale probatorio concernente l'utilizzo in zona del voto mafioso nelle elezioni nazionali tenutesi in data 5-6 aprile 1992 ».

In effetti in data 25 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia trasmetteva la documentazione di seguito elencata, pervenutagli, come si legge nella missiva di accompagnamento, in data 18 luglio 1992:

1) decreti di perquisizione e verbali di sequestro di materiale pubblicitario relativo alle elezioni 5-6 aprile 1992;

2) informativa sull'appartenenza delle persone perquisite a cosche mafiose;

3) copia del materiale sequestrato relativo all'onorevole Principe;

4) prospetto del materiale rinvenuto;

5) informativa relativa a numeri telefonici;

6) dichiarazione dei pentiti Salvatore Marasco e Ippoliti Fabrizio;

7) copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio 3048/83;

8) copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio 292/89;

9) schede illustrative della personalità dei partecipanti alla riunione del 18 ottobre 1991.

La Giunta, in conformità alle norme regolamentari, provvedeva all'audizione del deputato Sandro Principe, il quale, oltre a richiamarsi alle memorie già presentate ed alla documentazione alle medesime allegata, non solo rigettava ogni accusa formulata nei suoi confronti, ma ribadiva il proprio convincimento, già fatto proprio dalla precedente Giunta, che l'iniziativa processuale promossa nei suoi confronti fosse sostanzialmente ispirata ad intenti persecutori.

Rilevava in particolare come la Procura della Repubblica di Palmi si fosse determinata ad agire nei suoi confronti solo in data 18 novembre 1991 e cioè dopo che da lui, unitamente ad altri deputati, era stata presentata una dura interrogazione nei confronti del procuratore della Repubblica.

Osservava come, nonostante che il consigliere comunale La Ruffa, uno dei più importanti personaggi della vicenda, fosse sottoposto a controllo telefonico fin dall'anno 1989, gli appostamenti ed i pedinamenti erano stati per la prima volta disposti in occasione del già menzionato incontro del 18 ottobre 1991 al quale egli doveva partecipare.

Rilevava come apparisse sospetta la mancata menzione della sentenza nel frattempo emessa dalla Corte di Cassazione in data 8 giugno 1992, ancorché depositata in data 17 giugno 1992, mediante la quale era stata accertata la non partecipazione, a differenza di quanto asserito, di due persone ritenute appartenenti ad organizzazioni malavitose all'incontro tenutosi al ristorante L'Angoletto in data 18 ottobre 1991, sul quale si imperniava gran parte dell'accusa.

Ed infine osservava come proprio gli ultimi risultati elettorali evidenziassero la sua estraneità alle cosche operanti nella zona di Rosarno e segnatamente a quella facente riferimento alla famiglia Pesce, dal momento che egli aveva ottenuto in quella zona consensi elettorali praticamente irrilevanti (appena 16 voti nel comune di Rosarno) ed assai inferiori a quelli ottenuti da esponenti del suo stesso partito.

Per quanto concerne il primo e gravissimo capo di imputazione (partecipazione aggravata ad associazione di tipo mafioso) la Giunta ha a lungo esaminata sia la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Palmi che la documentazione aggiuntiva inviata dalla stessa.

A seguito di un esame assai ampio ed approfondito essa, a larga maggioranza, è pervenuta al convincimento che la richiesta di autorizzazione difetti dei requisiti voluti dall'articolo 111 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

In effetti la Procura richiedente si limita ad enunciare in modo generico il fatto nel quale andrebbe ravvisata la condotta suppostamente illecita senza in alcun modo precisare nella richiesta, a differenza di quanto avvenne in altre ipotesi, anch'esse di notevole gravità, già fa-

vorevolmente esaminate dalla Giunta per le autorizzazioni, quei fatti ed elementi ai quali la domanda afferisce.

In altri termini pare alla Giunta che, anche a voler prescindere dalla gravità del caso che pur avrebbe dovuto ulteriormente sottolineare la necessità della massima precisione e documentazione della domanda, in ogni caso la medesima debba sempre essere caratterizzata da un sufficiente grado di analiticità, ovviamente compatibile con lo stato del procedimento, che consenta alla Giunta prima ed alla Camera di appartenenza poi, di valutare se si sia in presenza di una fisiologica azione giudiziaria ovvero se la stessa sia in qualche modo abnorme per il ricorrere di una palese infondatezza e di altri elementi circostanziali.

Nel caso di specie la Giunta ha ritenuto di non ravvisare tali caratteri nella domanda formulata dalla Procura della Repubblica di Palmi e pertanto propone di restituire gli atti alla Procura richiedente perché allo stato non sono esplicitati i fatti per i quali si intende procedere né precisati gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

Roberto PINZA, *Relatore.*